

Parte nel procedimento penale principale

TF

Con l'intervento di: Openbaar Ministerie**Dispositivo**

L'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, come modificato dal regolamento (UE) n. 1258/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013,

deve essere interpretato nel senso che:

una persona che partecipa, nell'ambito di un'attività illegale, all'immissione sul mercato di sostanze classificate nell'Unione europea non costituisce un «operatore» ai sensi di tale disposizione.

(¹) GU C 138 del 28.3.2022.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2022 — (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Înalta Curte de Casație și Justiție — Romania) — procedimenti penali a carico di FX, CS, ND (C-859/19), BR, CS, DT, EU, FV, GW (C-926/19), CD, CLD, GLO, ȘDC, PVV (C-929/19)

(Cause riunite C-859/19, C-926/19 et C-929/19 (¹), FX e a. (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale III) e a.)

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Lotta contro la corruzione – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione TIF – Decisione 2006/928/CE – Procedimenti penali – Sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) relative alla composizione dei collegi giudicanti in materia di corruzione grave – Obbligo per i giudici nazionali di conferire piena efficacia alle decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali decisioni – Potere di disapplicare le decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) non conformi al diritto dell'Unione – Principio del primato del diritto dell'Unione]

(2023/C 104/09)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti nel procedimento penale principale

FX, CS, ND (C-859/19), BR, CS, DT, EU, FV, GW (C-926/19), CD, CLD, GLO, ȘDC, PVV (C-929/19)

Con l'intervento di: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția Națională Anticorupție (C-859/19, C-926/19 et C-929/19), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Structura Centrală (C-926/19), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția pentru Investigarea Infrațiunilor din Justiție (C-926/19), Agenția Națională de Administrare Fiscală (C-926/19 et C-929/19), HX (C-926/19), IY (C-926/19), SC Uranus Junior 2003 SRL (C-926/19), SC Complexul Energetic Oltenia SA (C-929/19)

Dispositivo

1) L'articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 2 della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 1995, e la decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione,

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa o prassi nazionale secondo la quale le pronunce in materia di corruzione e di frode in relazione all'imposta sul valore aggiunto che non sono state emesse, in primo grado, da collegi giudicanti specializzati in tale materia, o, in appello, da collegi giudicanti i cui membri siano stati tutti nominati mediante sorteggio, sono affette da nullità assoluta di modo che i casi di corruzione e di frode in relazione all'imposta sul valore aggiunto di cui trattasi debbano, se necessario a seguito di un ricorso straordinario contro sentenze definitive, essere riesaminati in primo e/o in secondo grado, nei limiti in cui l'applicazione di tale normativa o prassi nazionale sia idonea a creare un rischio sistemico d'impunità per fatti che costituiscono gravi reati di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione, o di corruzione in generale. L'obbligo di garantire che reati del genere siano oggetto di sanzioni penali aventi carattere effettivo e dissuasivo non esonera il giudice del rinvio dal verificare il necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I requisiti derivanti da detto articolo 47, secondo comma, prima frase, non ostano alla disapplicazione di una siffatta normativa o prassi nazionale quando essa sia idonea a creare un tale rischio sistemico d'impunità.

2) L'articolo 2 e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e la decisione 2006/928

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale le decisioni della corte costituzionale nazionale vincolano i giudici ordinari, purché il diritto nazionale garantisca l'indipendenza di detta corte costituzionale nei confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo, come essa è richiesta da tali disposizioni. Dette disposizioni del Trattato UE e la citata decisione devono invece essere interpretate nel senso che ostano a una norma nazionale ai sensi della quale qualsiasi inosservanza delle decisioni della corte costituzionale nazionale da parte dei giudici ordinari nazionali è idonea a far sorgere la loro responsabilità disciplinare.

3) Il principio del primato del diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale ai sensi della quale i giudici ordinari nazionali sono vincolati dalle decisioni della corte costituzionale nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare, di propria iniziativa, la giurisprudenza risultante da tali decisioni, laddove ritengano, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, all'articolo 325, paragrafo 1, TFUE o alla decisione 2006/928.

(¹) GU C 201 del 15.6.2020.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře –Repubblica ceca) — RegioJet a. s. / České dráhy a.s.

(Causa C-104/21 (¹), RegioJet)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Nozione di «giurisdizione» – Criteri strutturali e funzionali – Esercizio di funzioni giudiziarie o amministrative – Direttiva 2012/34/UE – Articoli 55 e 56 – Organismo di regolamentazione nazionale unico per il settore ferroviario – Autorità di controllo settoriale indipendente – Legittimazione ad agire d'ufficio – Potere di imporre sanzioni – Decisioni che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale – Irricevibilità manifesta della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2023/C 104/10)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: RegioJet a. s.

Convenuta: České dráhy a.s.